



Finanziamenti assistiti da garanzie Covid-19 e finanziamenti oggetto di moratoria - Introduzione nella rilevazione AnaCredit di nuove informazioni.

Con la presente comunicazione si prevede che, per finalità di stabilità finanziaria e di vigilanza macro-prudenziale nazionale, a partire dalla data contabile di giugno 2020 i finanziamenti assistiti da garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell'epidemia da Covid-19 e i finanziamenti che beneficiano della moratoria siano oggetto di una specifica evidenza in AnaCredit.

In considerazione dei tempi stretti di preavviso, queste nuove informazioni sono richieste *on a best effort basis*.

1. Finanziamenti assistiti da garanzie Covid.

A partire dalla rilevazione relativa alla data contabile di giugno 2020 sono introdotti due valori di dominio nell'attributo "Type of protection" della tabella "Protection received":
(i) *Financial guarantees other than credit derivatives - Covid19*;
(ii) *Other protection - Covid19*.

Tali valori di dominio¹ sono valorizzati nei casi in cui la nuova finanza o i finanziamenti che beneficiano di moratoria siano assistiti da una garanzia che ha le seguenti caratteristiche:

- è concessa in base a leggi, decreti provvedimenti normativi, accordi e protocolli d'intesa comunque denominati connessi all'emergenza Covid-19, già adottati o da adottarsi²
- è assistita dalla garanzia dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione o è concessa a valere su fondi pubblici.

Il fornitore della protezione (garante) è il soggetto che rilascia materialmente la garanzia (ad esempio, Sace e Fondo PMI).

A titolo esemplificativo, rientrano tra le garanzie Covid-19 quelle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge 23.12.1996, n. 662) ai sensi del decreto legge 8 aprile

¹ Il "Sistema delle codifiche e Modalità tecnico operative per l'inoltro delle rilevazioni" presente sul sito della Banca d'Italia sarà prontamente aggiornato con i nuovi valori di dominio al fine di recepire le modifiche segnaletiche introdotte.

² Cfr. ad esempio i decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 e 8 aprile 2020, n. 23 e successive modificazioni.

2020, n. 23; dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche e da Sace S.p.A. ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche.

2. Finanziamenti oggetto di moratoria.

A partire dalla rilevazione relativa alla data contabile di giugno 2020 con riferimento all'attributo "*Payment frequency*" è previsto che:

- a) debba essere sempre valorizzato anche per finanziamenti originati prima del 1 settembre 2018³;
- b) siano introdotti sette nuovi valori: (i) *Monthly - moratoria*; (ii) *Quarterly - moratoria*; (iii) *Semiannually - moratoria*; (iv) *Annually - moratoria*; (v) *Bullet - moratoria*; (vi) *Zero Coupon - moratoria*; (vii) *Other - moratoria* per qualificare i finanziamenti oggetto di moratoria.

Con riferimento alla lettera a), nel caso in cui il valore di *Payment frequency* associato al finanziamento non sia disponibile e quindi non sia stato mai valorizzato, le banche segnaleranno convenzionalmente il valore *Other-moratoria* o *Other*, a seconda che il finanziamento benefici o meno di moratoria.

I nuovi valori di dominio di cui alla lettera b) sono valorizzati per i finanziamenti che beneficiano delle moratorie definite nelle Linee Guida dell'EBA⁴ predisposte per far fronte alla pandemia di Covid-19 e per i finanziamenti che beneficeranno di future moratorie previste per altre finalità⁵. In particolare, sono valorizzati: (i) per l'intero periodo della moratoria; (ii) per tutti i finanziamenti che beneficiano di moratoria, sia legislativa che non legislativa; (iii) per le moratorie che prevedano modifiche al piano dei pagamenti, consistenti nella sospensione, posticipazione o riduzione dei pagamenti del capitale, degli interessi o delle rate complete, per un periodo di tempo limitato predefinito e sono rivolte ad un vasto gruppo di debitori predeterminato sulla base di ampi criteri.

³ Per tale attributo viene meno la discrezionalità esercitata dalla Banca d'Italia sulla base dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/867 della Banca Centrale Europea del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13).

⁴ *Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in light of the COVID-19 crisis (EBA/GL/2020/02)*.

⁵ All'avvio della rilevazione (data contabile di giugno 2020) ci si attende un'evidenza unicamente delle moratorie Covid-19. Per il futuro, saranno oggetto di segnalazione ulteriori moratorie che dovessero essere previste per altre finalità.

3. Precisazioni ulteriori.

Nel far rinvio alle indicazioni dell'*AnaCredit Manual*⁶ per quanto non precisato nella presente comunicazione, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla segnalazione dei finanziamenti oggetto di moratoria di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all'art. 56, co. 2, lett. a) e b) del citato Decreto, gli intermediari non devono ridurre gli importi (*commitment in essere*⁷) dei finanziamenti per i quali è prevista l'impossibilità di revocarli in tutto o in parte ovvero è prevista la proroga del contratto.

Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) del citato Decreto gli intermediari devono tener conto della temporanea inesigibilità dei finanziamenti, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista), ai fini della segnalazione del valore degli *arrears*, che non deve pertanto essere incrementato.

L'attributo *Final legal maturity date* deve essere aggiornato al fine di tenere conto della traslazione del piano di ammortamento dei pagamenti o della proroga della scadenza contrattuale.

L'applicazione della moratoria non implica di per sé una modifica dell'attributo *Status of forbearance and renegotiation*. Le banche sono in ogni caso tenute a valutare eventuali e ulteriori modifiche ai termini e alle condizioni dei finanziamenti rispetto al piano dei pagamenti, come ad esempio nel caso di modifica del tasso d'interesse, ai fini dell'aggiornamento dell'attributo *Status of forbearance and renegotiation*.

Analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto Decreto, ad altre previsioni di legge, di accordi o protocolli d'intesa che prevedano l'impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla rilevazione AnaCredit. La presente comunicazione sarà recepita nella Circolare 297/2017 alla prima occasione utile.

⁶ https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.

⁷ Inteso come somma tra *outstanding nominal amount* e *off-balance sheet amount*